

#### OGGETTO N. 4

Il Sindaco relaziona.

Il presente regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato. Dette norme mirano al rispetto della normativa in materia di protezione e diffusione dei dati personali; dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, atteso l'interesse pubblico all'informazione corretta, obiettiva e trasparente.

Aperta la discussione intervengono i seguenti consiglieri;

Con voti

Quindi;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- SENTITA la relazione del Sindaco;
- RITENUTA evidente l'esigenza di adottare un Regolamento per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale;
- VISTA la bozza di regolamento composto di n. ~~6~~ 11 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;
- VISTO lo statuto comunale;
- ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000;
- PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta entrata o spesa e quindi il parere contabile non viene richiesto;
- VISTO il D.lgs.vo n. 267/2000;

#### DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale, che si allega al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 11 articoli;
- 2) Di fissare l'entrata in vigore del regolamento suddetto dopo l'esecutività della delibera di approvazione.



**COMUNE DI CREAZZO**

PROVINCIA DI VICENZA

**BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
VIDEORIPRESE E TRASMISSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE.**

## **Indice**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Autorizzazione per l'accesso della strumentazione

Art. 5 Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi

Art. 6 Rispetto della privacy

Art. 7 Limiti alle riprese televisive delle sedute

Art. 8 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 9 Interviste

Art. 10 Norma di rinvio

Art. 11 Entrata in vigore

**Art. 1**  
**(Finalità)**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente o da soggetto preventivamente autorizzato.

Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2**  
**(Funzioni)**

Il Comune di Creazzo, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

**Art. 3**  
**(Informazione sull'esistenza di telecamere)**

Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni televisive e su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli

**Art. 4**  
**(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)**

L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.

A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, apposita istanza di autorizzazione entro il 15 di dicembre di ogni anno, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

L'autorizzazione fornita avrà validità annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

#### Art. 5

( Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)

Oltre al soggetto autorizzato, è consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente. E' tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

#### Art. 6

(Rispetto della privacy)

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, senza ripresa identificativa.

#### Art. 7

(Limiti alle riprese televisive delle sedute)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. N° 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate, autonomamente, dal Presidente del Consiglio o sulla base di richieste pervenute in tal senso da ciascuno dei Consiglieri Comunali o dai terzi presenti alla seduta.

#### Art. 8

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

La diffusione delle immagini televisive è consentita in ambito locale, nazionale e su web. Prima di procedere alla messa in onda delle registrazioni il soggetto autorizzato provvederà a trasmettere copia delle stesse al Presidente del Consiglio che, per la tutela dei dati raccolti o su richiesta dei consiglieri, potrà negare la diffusione totale o parziale delle immagini; il tutto con decisione da effettuarsi entro tre giorni dalla trasmissione della copia.

Non è consentito ai soggetti autorizzati di esprimere opinioni o commenti durante le riprese. E' vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità dell'informazione pubblica completa e trasparente.

Quanto sopra, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto.

Art. 9  
(Interviste)

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 10  
( Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.11  
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.